



# AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02

UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13  
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622  
Tel. e fax 0824/58214 e-mail [aziendaconsortileb02@libero.it](mailto:aziendaconsortileb02@libero.it); [aziendaconsortileb02@pec.it](mailto:aziendaconsortileb02@pec.it)

## **SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA "DILLO A NOI"**

**CUP F41B21003940006**

### **RICHIAMATA:**

- la legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 5 comma 3, che prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona;
- la legge regionale n. 11/2007 che all'articolo 13, prevede che " la Regione promuove e valorizza la partecipazione degli organismi del terzo settore alla programmazione, alla progettazione ed alla realizzazione della rete dei servizi e degli interventi di protezione sociale...";
- il Piano di zona sociale dell'Ambito B02 I^ annualità del IV PSR, che ha previsto la realizzazione del centro antiviolenza;
- il budget triennale dell'Azienda che prevede l'attivazione del centro antiviolenza a sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli;
- il DPCM 30/3/2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare l'art. 7 "Istruttorie pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del Terzo Settore";
- il D. Lgs. N. 117/2017 art. 55 "Coinvolgimento degli enti del Terzo settore"
- la Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad oggetto Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, con particolare riferimento ai paragrafi n.5 "La co-progettazione" e n. 6.2 "Convenzioni con associazioni di volontariato";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 di adozione delle linee guida sulla co-progettazione;
- Il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 29.06.2021 con il quale è stato approvato il presente Avviso Pubblico;

### **PREMESSO:**

- Che la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L.328/2000) prevede il passaggio da interventi riparativi ad un sistema di protezione attiva, che valorizzi le responsabilità e le capacità delle persone e delle famiglie, e che tra i principi guida della succitata legge assume notevole rilevanza quello dell'integrazione tra le prestazioni e i servizi offerti dall'Ente Locale e dall'Azienda Sanitaria Locale;
- che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, svolta ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con

legge 27 giugno 2013, n. 77, riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona;

- che la Convenzione di Istanbul all'art. 3 definisce:
  - che con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
  - che con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
  - che l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
  - che l'art. 5 lett. d) della Legge n. 119/2013 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2013, n 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" stabilisce di "potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

**PRECISATO** che:

- la co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale d'iniziativa, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
- i soggetti del Terzo Settore sono chiamati ad una co - progettazione di interventi innovativi e sperimentali, finalizzati all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato;
- l'accordo di collaborazione è da stipularsi in forma di convenzione, attraverso la quale vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

**VISTA:**

- La determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di manifestazione di interesse da parte di enti del terzo settore a collaborare con l'Azienda Speciale Consortile B02 nella co-progettazione del centro antiviolenza "DILLO A NOI"
- La determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale si è proceduto alla fase di co-progettazione con la coop- sociale \_\_\_\_\_

Tanto premesso

**TRA**

L'Azienda Speciale Consortile B02 con sede legale in San Giorgio del Sannio alla via G. Mazzini C.F. 01752300622 nella persona del Legale Rappresentante, dott.ssa Alessia Accettola, nata a Benevento il 26.11.1983 e residente in San Giorgio del Sannio alla Via Enrico Nisco n. 6, di seguito nel testo indicata come Azienda B02

## E

Il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ P.IVA/ C.F. \_\_\_\_\_

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2 – Soggetto partner della co-progettazione

Per Cooperativa Sociale \_\_\_\_\_ si intende la cooperativa sociale che in prima persona gestisce e conduce le attività di progetto e collabora con L’Azienda Speciale Consortile B02 per il raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 4. La stessa è pertanto il soggetto contraente che assume le relative responsabilità progettuali e a cui è affidata la definizione degli utilizzi del budget.

#### Art. 3 - Oggetto della convenzione

L’Azienda Speciale Consortile B02 si avvale della COOPERATIVA SOCIALE \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, con sede legale in Via \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ in qualità di partner e attuatore della gestione del centro antiviolenza “Dillo a noi” CODICE IDENTIFICATIVO DI PROGETTO CIG: \_\_\_\_\_ – CUP \_\_\_\_\_, per 36 mesi a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione per la realizzazione delle azioni previste nel progetto congiunto.

La cooperativa sociale \_\_\_\_\_ svolgerà le attività in stretta collaborazione con il l’Azienda Speciale Consortile B02.

#### Art. 4 – Obiettivo generale del progetto

Gli interventi previsti per la gestione del centro antiviolenza sono finalizzati a sostenere azioni che vedano coinvolte il più ampio numero di realtà locali, anche informali, che intendano impegnarsi nell’attività di promozione e realizzazione di progetti e attività per il funzionamento del Centro antiviolenza, di seguito delineate:

- Ω Gestione del centro Dillo a noi;
- Ω organizzazione delle consulenze legali e psicologiche;
- Ω programma di attività di iniziative di divulgazione sui temi legati alla lotta alla violenza di genere;
- Ω attività di prevenzione nelle scuole del territorio;
- Ω Colloqui di accoglienza e di presa in carico;
- Ω Organizzazione del servizio di pronta accoglienza presso strutture idonee presenti sul territorio;

#### Art. 5 – Ambito di attività

L’Azienda Speciale Consortile B02 e la cooperativa sociale \_\_\_\_\_ daranno attuazione alle fasi ed alle azioni così come descritte nel Progetto e del Piano Finanziario preventivo definiti congiuntamente quale esito della coprogettazione tra le parti di cui al verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (FASE 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, e secondo le modalità e le prescrizioni previste dall’Avviso pubblico, approvati con precedente determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

La cooperativa sociale \_\_\_\_\_ dovrà:

- garantire l’apertura del centro dal lunedì al venerdì in orario mattutino oltre che due aperture pomeridiane, per un totale di 32 ore settimanali;
- garantire che la sede di svolgimento del progetto sia localizzata nel comune di San Giorgio del Sannio;

- impiegare personale femminile, in possesso di laurea e di eventuali requisiti per l'esercizio della professione (iscrizione Albo professionale) **precisamente due psicologhe (di cui una con funzione di coordinatore), due esperte legali e una sociologa.**
- prevedere i seguenti servizi:

#### **AZIONE 1 – CENTRO ANTIVIOLENZA E OSPITALITA' DI EMERGENZA**

- ascolto telefonico con reperibilità 24 ore su 24, per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni;
- colloqui di accoglienza finalizzati all'analisi della situazione e dei bisogni e a strutturare il percorso di uscita dalla violenza (con particolare attenzione all'anonimato e alla segretezza) e a definire gli obiettivi, in caso assoluta necessità ospitalità gratuita presso casa di accoglienza per un minimo di almeno 7 gg;
- assistenza e consulenza legale civile e penale;
- consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno;
- accompagnamento nel percorso di autonomia personale, in particolare nella ricerca di inserimento lavorativo e di una soluzione abitativa;
- affiancamento nella fruizione dei servizi, nelle procedure amministrative-burocratiche, nel percorso giudiziario;
- attività di rete e coordinamento con i servizi pubblici e privati presenti sul territorio al fine di ottimizzare e coordinare il percorso di uscita dalla violenza;
- orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;
- orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie;
- attività di sensibilizzazione con le scuole per la prevenzione;
- promozione di eventi (sensibilizzazione e campagne di prevenzione sul territorio);
- Supporto ai minori vittime di violenza assistita.
- Gruppi di auto aiuto

#### **AZIONE 2 – MONITORAGGIO E DIFFUSIONE DEI DATI:**

- promozione della ricerca (anche attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anonimi relativi alle donne che accedono al Centro stesso, ad esempio per promuovere indagini qualitative e quantitative).
- rilevazione quantitativa dei dati
- elaborazione dei dati distinti per area territoriale tipologia di utenza e bisogni espressi dalle donne
- monitoraggio delle attività mediante la predisposizione di apposite schede;
- pubblicazioni e distribuzioni di materiale.

#### **AZIONE 3 - ATTIVITA' DI RETE**

- Rilevazione dei bisogni formativi degli operatori pubblici e privati del territorio rispetto alla violenza di genere e organizzazione di corsi/seminari di formazione;
- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni/eventi di carattere pubblico al fine di informare/sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere.

#### **Art. 6 – Tavolo tecnico di coordinamento**

La titolarità del progetto è dell'Azienda Speciale Consortile B02 che svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, valutazione e controllo.

La responsabilità dell'attuazione delle azioni coprogettate, in favore dei beneficiari, è in capo alla cooperativa sociale \_\_\_\_\_ in quanto partner/attuatore.

Per favorire il coordinamento e le verifiche sulla corretta realizzazione del progetto è istituito un gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da:

- Responsabile dell'Area minori, famiglia e violenza di genere
- Responsabile del progetto e referente della cooperativa sociale \_\_\_\_\_ eventualmente integrato da referenti coinvolti nella realizzazione delle diverse azioni progettuali.

Il Tavolo di coordinamento si riunisce con cadenza almeno semestrale, e definisce le modalità operative ordinarie di raccordo e di condivisione delle azioni e attività.

#### **Art. 7 – Copertura Assicurativa**

La cooperativa sociale \_\_\_\_\_, in qualità di ente attuatore, si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto delle presente convenzione.

La cooperativa sociale \_\_\_\_\_ risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi – compresi i beneficiari dell'attività – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente accordo e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Azienda Speciale Consortile B02 da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

La cooperativa sociale \_\_\_\_\_ provvede pertanto a depositare idonea copertura assicurativa della RCT obbligatoria, per l'intero periodo di validità del rapporto, con previsione espressa di un massimale unico per sinistro non inferiore a € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_, con il limite di € \_\_\_\_\_ per persona;

La cooperativa sociale \_\_\_\_\_ garantisce che gli operatori adibiti alle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le responsabilità civili verso terzi.

L'Azienda Speciale Consortile B02 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere al personale dell'Ente attuatore selezionato, o a terzi durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo convenzionale.

Resta precisato che costituirà onere a carico della cooperativa sociale \_\_\_\_\_, il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Ente attuatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto – totalmente o parzialmente – dalle sopra richiamate coperture assicurative.

#### **Art. 8 - Modalità di rendicontazione ed erogazione del rimborso delle spese**

L'Azienda Speciale Consortile B02 si impegna, per la realizzazione delle attività progettuali sopra descritte, a:

- garantire il corretto funzionamento della presente convenzione nel rispetto degli obiettivi della stessa;  
assicurare le risorse necessarie alla sua positiva conduzione con le misure indicate nel prospetto sotto definito per una somma massima complessiva pari a € **86.695,61** (fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 633/72 e ss.mm.ii.), da corrispondere alla cooperativa sociale \_\_\_\_\_, a valere per i 36 mesi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle progettualità.

Si precisa che tali risorse economiche saranno erogate al soggetto gestore esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate per la realizzazione delle attività e degli interventi co-progettati, a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei giustificativi.

Le spese rendicontate dovranno essere conformi al Piano finanziario preventivo approvato in fase di co-progettazione.

Le spese rimborsabili dalla cooperativa sociale \_\_\_\_\_ sono le seguenti:

- costi del personale: costi lordi del personale dipendente e/o eventuali incarichi professionali;
- rimborsi spesa per i volontari;
- attrezzature e beni strumentali, se funzionali e strettamente pertinenti rispetto all'attività svolta;
- materiali di consumo funzionali alle attività inerenti il progetto;
- promozione e comunicazione;
- altri costi diretti (laddove necessari e non rientranti nelle categorie sopra descritte).
- spese per le utenze.

**Eventuali attrezzature acquistate con costi a carico del progetto, al termine della Convenzione dovranno essere consegnate all'Azienda Consortile, unica proprietaria.**

Documenti giustificativi in ordine al personale impiegato nel servizio (da trasmettere in copia conforme all'originale):

- Curriculum vitae di ciascun operatore;
- Contratto di ciascun operatore;
- Unilav di ciascun operatore;
- Buste paga attestanti le ore lavorate e la spesa nel rispetto del CCNL di riferimento nonché dell'inquadramento professionale previsto per il settore;

L'Azienda Speciale Consortile B02 si impegna a liquidare le spese rendicontate alla cooperativa sociale \_\_\_\_\_, entro 30 giorni dalla verifica di congruità della rendicontazione presentata che dovrà comprendere una nota di rimborso alla quale andranno allegati i giustificativi delle spese sostenute, nei limiti del budget assegnato.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Il contraente assume, in relazione alla dichiarazione di c/c dedicato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo.

A tal proposito comunica che il conto corrente dedicato è il seguente: \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ La persona delegata ad operare sul predetto conto corrente è la/il Sig.ra/Sig. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante.

Il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d'appalto trattandosi di attività di progettazione che obbliga l'Azienda al rimborso delle spese sostenute e che nessun utile è previsto per il soggetto del Terzo Settore di cui alla presente convenzione e che pertanto non necessita dell'acquisizione del Cig come confermato dal comunicato ANAC del 21/11/2018 che ribadisce che *"se la procedura di coprogettazione è estranea dall'applicazione del codice dei contratti pubblici e non è a titolo oneroso ovvero non è previsto corrispettivo, le stazioni appaltanti non debbono procedere all'acquisizione del CIG"*.

#### **Art. 9 – Durata della convenzione**

La presente Convenzione **ha durata complessiva di 36 mesi, dal \_\_\_\_\_ e sino al \_\_\_\_\_**

I contraenti, all'atto della stipula della convenzione, dichiarano il loro impegno a contribuire fattivamente al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi in essa previsti, ciascuno relativamente a quanto previsto all'art. 5. Dichiarano inoltre, di essere consapevoli del carattere a rilievo pubblico dell'attività svolta in forza della presente convenzione che vincola i soggetti contraenti al rispetto del principio costituzionale di imparzialità e che tale rispetto comporta l'impegno per la Cooperativa sociale ad astenersi dal coinvolgere a qualsiasi titolo i cittadini utenti o destinatari degli interventi medesimi, in attività o iniziative riconducibili a schieramenti e movimenti politici/partitici e/o partiti. Ciò per garantire il rispetto della libertà di pensiero degli utenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 della L. 37/96.

L'accertata violazione di tale impegno potrà costituire motivo per il recesso dalla convenzione da parte dei contraenti.

Le parti si impegnano inoltre a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e s. m. e i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

#### **Art. 10 - Recesso**

Nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza da parte dei contraenti, fermi i richiami agli artt. 1456 e 1457 c.c., l'Azienda B02 ha la facoltà di **recedere dalla presente Convenzione** con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

La Cooperativa Sociale \_\_\_\_\_ potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno tre mesi.

Tutte le controversie nascenti dall'esecuzione della presente convenzione, di cui dovrà essere data immediata comunicazione al CdA, saranno demandate alla decisione del Tribunale di Benevento.

**Art. 11 - Registrazione**

L'atto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2, DPR n. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della Cooperativa Sociale \_\_\_\_\_.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 117/2017.

**Art. 12 – Allegati**

Sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione i seguenti allegati:

- Verbale incontro di co-progettazione FASE 3 – Definizione del progetto finale (prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)
- Verbale incontro di co-progettazione del \_\_\_\_\_;
- Progetto congiunto co-progettato;
- Avviso di manifestazione di interesse sottoscritto in ogni pagina per accettazione

Letto, approvato e sottoscritto